

VADEMECUM PER LA DEFINIZIONE DELLO STATUTO



CHE COSA E' UNA COOPERATIVA?

Una Cooperativa è una "associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata". È una società con finalità mutualistica.

"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata." Art. 45 Costituzione Italiana.

QUALI SONO I PRINCIPI E I VALORI

Scegliere il modello cooperativo comporta, prima di tutto, la condivisione dei suoi principi e valori fondamentali:

- Adesione Libera senza discriminazioni
 - Democrazia interna
 - Partecipazione paritaria dei soci
 - Autonomia ed Indipendenza
 - Educazione e formazione continua
- Rafforzamento del movimento cooperativo
- Interesse verso la Comunità per uno sviluppo sostenibile

COSA SONO LE COOPERATIVE DI COMUNITA'

Le Cooperative di Comunità sono un fenomeno che muove dall'esigenza di sviluppare nuove espressioni della mutualità votate alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni, qualità e risorse naturali, economiche, sociali e culturali presenti sui territori.

PERCHE' SONO NATE LE COOPERATIVE DI COMUNITA'

L'evoluzione della società, intesa in senso sia civico che economico, ha comportato l'insorgere di nuovi bisogni che si affiancano, e a volte si coniugano, a quelli tradizionali generando in tal modo aspettative comuni che spesso non sono, non solo soddisfatte, ma neanche prese in considerazione dalle competenti istituzioni, sia pubbliche che private, i cui modelli di risposta, pertanto, si rilevano insufficienti.

Si rende opportuno quindi concepire uno strumento operativo che sappia intercettare meglio i bisogni dei cittadini appartenenti ad una data realtà locale e di conseguenza concepire una risposta efficiente secondo modelli innovativi rispetto a quelli attuati dai tradizionali attori, sia pubblici che privati.

In virtù di quanto detto, il progetto delle Cooperative di Comunità deve riconoscere la centralità del capitale umano, il che significa impostare modelli organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione di tutti i soci. Nel contempo, non bisogna trascurare l'aspetto finanziario necessario al conseguimento degli obiettivi sociali, nell'ambito del quale assumono importanza le risorse messe a disposizione dalle Istituzioni della Comunità (ad esempio strutture e beni di proprietà pubblica).

PERCHE' IL MODELLO COOPERATIVO

La Cooperativa, in base a quanto riportato nella "Dichiarazione di identità cooperativa" approvata dal XXXI Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (Manchester 20 - 22 settembre 1995), può definirsi quale "associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata."

La Cooperativa rappresenta, pertanto, la forma giuridica di società nel cui genus esiste la capacità di governare azioni promosse dai cittadini che si auto-organizzano al fine di intercettare i bisogni economici, sociali, e culturali, trasformarli in domanda e, conseguentemente, confezionare una risposta avvalendosi di strumenti operativi dinamici dotati di tutti gli equilibri e i parametri di efficienza economica e patrimoniale tipici di un'impresa.

La Cooperativa di Comunità diviene il contenitore in cui convivono lo spirito di impresa, concepito quale capacità di confrontarsi con il contesto ambientale adottando i giusti equilibri economico – patrimoniali funzionali al raggiungimento degli scopi, e la collaborazione tra individui ed istituzioni locali di riferimento nell'intento di perseguire lo scopo mutualistico, inteso in senso sociale e collettivo più ampio possibile, orientato alla generazione di valori economici e capitale sociale da ristornare sulla Comunità dalla quale e nella quale sono generate.

Quindi, la Cooperativa di Comunità assurge al ruolo di attore protagonista dell'ambito territoriale in cui agisce e di cui promuove lo sviluppo orientato alla produzione di valore aggiunto socio economico e di capitale relazionale. In tal modo si innesca un sistema capace di esternalizzare elementi positivi in grado di autoalimentare l'azione e il processo di sviluppo locale.

COSA PUO' FARE UNA COOPERATIVA DI COMUNITA'

La Cooperativa di Comunità può porre in essere tutte le attività che rispondono ai bisogni che la comunità reputa prioritari, e in particolare, come già riportato, quelli che la mano pubblica ovvero l'iniziativa privata non riescono a garantire.

La valorizzazione turistica, il recupero dei beni ambientali e monumentali, il recupero delle produzioni tradizionali (agricole, pastorali, artigianali), il recupero delle tradizioni culturali, il miglioramento dell'arredo e dell'igiene dei luoghi comuni, la fornitura di servizi a supporto delle fasce deboli della popolazione possono essere obiettivi da perseguire. In virtù di tali scopi la Cooperativa può attivare la produzione di beni e servizi i quali, forniti in forma continuativa, possano incidere su elementi portanti della qualità della vita sociale ed economica.

COME SI COSTITUISCE UNA COOPERATIVA

Una cooperativa si costituisce come tutte le società di capitali per atto pubblico che deve essere redatto da un notaio, figura deputata al controllo della coerenza dello statuto alle norme di legge. Va iscritta:

All'Albo delle Società Cooperative del Ministero dello sviluppo economico, che ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.

Al Registro Imprese, che ha competenza provinciale, e la cui tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia.

Provvede all'acquisto dei libri sociali, alla loro vidimazione, e a comunicare l'inizio attività entro 30 giorni alla locale Camera di Commercio.

Redige il Regolamento ex L.142/2001 e il Regolamento sul Ristorno.

CHI SONO I SOCI DELLA COOPERATIVA

I soci della cooperativa sono un gruppo di cittadini, i quali partecipano ad essa in relazione alle loro esigenze e alla volontà di contribuire alla crescita della comunità. Ciò significa che i soci cittadini possono assumere la qualità di soci utenti, cioè consumatori dei servizi che la cooperativa decide di erogare, e/o di soci lavoratori, in quanto le loro capacità professionali e lavorative sono funzionali e coerenti con lo svolgimento delle attività della cooperativa stessa.

Non è da escludere che tra i soci vi possano essere anche persone giuridiche - cioè società - o imprenditori individuali, le cui prestazioni siano coerenti con l'obiettivo sociale ed economico della cooperativa di comunità.

L'atto costitutivo prevede la presenza di Soci Sovventori.

L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci ordinari.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari.

QUANTI DEVONO ESSERE I SOCI

Per costituire una cooperativa è necessario che i soci siano almeno 3. Non esiste invece un limite massimo di soci (infatti negli statuti delle cooperative è generalmente contenuta una clausola che ricorda che il numero dei soci è illimitato). Il numero dei soci in una cooperativa contribuisce a determinare la scelta del modello societario di riferimento.

La cooperativa può avere la forma di una S.R.L. o di una S.P.A. La scelta del modello S.R.L. è necessaria per le cooperative con meno di nove soci, e cioè da 3 a 8. In questo caso i soci devono essere esclusivamente persone fisiche. E' poi generalmente adottata dalle cooperative di minori dimensioni che, secondo il Codice Civile, sono quelle che hanno meno di venti soci oppure un attivo patrimoniale inferiore a 1 MLN €. La scelta del modello S.P.A. è invece necessaria quando le cooperative hanno almeno 20 soci e un attivo patrimoniale di valore superiore a 1 MLN €.

Il rinvio alle rispettive discipline è necessario perché la normativa dedicata esclusivamente alle cooperative è contenuta nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile e reca disposizioni che non regolano tutti gli aspetti di una società, perché questi sono stati già affrontati nell'ambito della disciplina delle S.p.A o S.r.l.

QUANTO OCCORRE PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA E QUANTO DEVE INVESTIRE UN SOCIO

Per le società cooperative non è previsto un valore minimo di capitale sociale, come accade per le altre società di capitali (120.000 euro per le SPA e 10.000 euro per le SRL). Questa è un'altra espressione del principio della variabilità del capitale sociale.

L'articolo 2525 c.c. stabilisce unicamente i valori minimi e massimi che riguardano la partecipazione di ogni singolo socio. Infatti, è stabilito che il socio cooperatore non possa versare una quota di capitale sociale inferiore a 25 euro, né superiore a 100.000 euro.

COSA RISCHIA IL SOCIO

Il socio cooperatore rischia solo la quota di capitale sociale versata.

IL SOCIO PUO' ENTRARE NELLA COOPERATIVA ANCHE DOPO LA SUA COSTITUZIONE?

Sì, un socio può entrare a far parte della compagine sociale anche successivamente alla costituzione della Cooperativa facendo domanda al Consiglio di Amministrazione alla luce dei requisiti stabiliti dallo statuto e delle condizioni economiche della cooperativa.

IL SOCIO PUO' USCIRE DALLA COOPERATIVA?

Sì, in virtù di uno dei principi fondamentali che caratterizzano le cooperative ovvero il "principio della porta aperta", Il socio cooperatore può recedere dalla cooperativa nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. Questi ultimi sono stabiliti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche della cooperativa e dei soci e possono essere di varia natura se le cooperative non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il recesso nelle cooperative non può essere parziale, ovvero, non è possibile che un socio possa richiedere parte del capitale sociale a titolo di recesso e rimanere in tal modo ancora socio.

Pertanto, se il socio recede la scelta deve essere definitiva. Per recedere bisogna inviare alla società con raccomandata una dichiarazione di recesso in forma libera. Il Capitale Sociale è di proprietà del Socio e quindi viene restituito al momento del recesso entro sei mesi dall'approvazione del Bilancio in cui si siano comunicato il recesso, qualora sia ancora disponibile.

SE IL SOCIO SI COMPORTA MALE...

Il socio, previa intimazione da parte degli amministratori, può essere escluso quando:

- non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte;
- compie gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- non ha o perde i requisiti previsti per la partecipazione alla società.

Altre cause di esclusione sono quelle contenute nell'art. 2286, c.c. (esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori) e nell'art. 2288, primo comma, c.c. (esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito).

Lo statuto può prevedere altri casi di esclusione del socio.

SE ESCE UN SOCIO OVVERO VARIA IL CAPITALE SOCIALE BISOGNA TORNARE DAL NOTAIO?

La variabilità della compagine sociale, così come quella del capitale sociale, NON implicano modificazioni dell'atto costitutivo della cooperativa, come al contrario avviene per le SRL o le SPA le quali debbono inoltre comunicare al Registro delle Imprese tali variazioni.

AVVERTENZE PARTICOLARI CON RIGUARDO

...ALL'ATTIVITA' E AI REQUISITI DEI SOCI

È importante nel promuovere la costituzione di una cooperativa avere ben chiaro quali attività si intendano svolgere attraverso questa forma societaria. In altre parole, come in tutte le altre imprese, occorre avere un progetto imprenditoriale, perché è in ragione di questo progetto che i cittadini, utenti e/o lavoratori, si associano in cooperativa e sono poi in grado di selezionare i loro futuri compagni di viaggio. Nelle cooperative di comunità, essendoci la concreta possibilità che le due categorie di soci – lavoratori e utenti- convivano, lo statuto deve essere molto puntuale nel definire l'oggetto sociale della cooperativa e, in funzione di questo, distinguere i requisiti richiesti per entrare nella compagine sociale a seconda che si tratti di soci utenti o di soci lavoratori. Ovviamente, solo nel secondo caso occorre stabilire i requisiti professionali o di altra natura per entrare nella compagine sociale perché, per essere soci utenti, è sufficiente dichiararsi interessati a fruire dei servizi e delle attività della cooperativa. Nel caso si volessero ammettere nella base sociale anche soci persone giuridiche –cioè società- o imprenditori individuali, lo statuto deve prevedere anche i requisiti, coerenti con l'oggetto sociale e le attività svolte, per valutare se tali soggetti possano o meno entrare nella base sociale.

...AL CAPITALE SOCIALE INIZIALE

Inoltre in funzione della natura societaria del modello cooperativo non è possibile ipotizzare la nascita di una cooperativa –ad esempio di 10 soci- con ad esempio un capitale di 250 euro. Lo stesso notaio, figura deputata al controllo della coerenza dello statuto alle norme di legge, non ammetterebbe la nascita di una cooperativa con una dotazione di capitale così bassa, tale da non coprire neanche le spese di costituzione. Il capitale iniziale e, conseguentemente, la partecipazione di ogni singolo socio deve essere adeguata agli scopi che gli stessi si sono prefissi e –soprattutto- ad affrontare le spese iniziali (comprese quelle del notaio, della registrazione ai Registri e agli Albi, etc).

...AGLI ORGANI SOCIALI

Nella versione ordinaria le cooperative hanno gli organi sociali tipici di una società di capitali: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Le modalità di svolgimento dell'organo assembleare nelle cooperative sono fondamentalmente le stesse che si riscontrano nelle altre forme societarie.

La vera peculiarità rimane la regola del voto in base al quale ogni socio può esprimere in sede assembleare un solo voto indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale. Un principio diametralmente opposto a quello previsto nelle altre società di capitale dove il peso decisionale dei soci è proporzionale al capitale versato.

...AGLI UTILI

Le cooperative sono obbligate, in sede di approvazione di bilancio, a versare il 30% degli utili netti attuali alla Riserva Legale e il 3% al Fondo Mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Una volta espletate le suddette destinazioni obbligatorie, le cooperative possono distribuire gli utili ai soci a titolo di dividendi, incrementare il valore delle quote di capitale dei soci nei limiti dell'indice ISTAT, oppure allocarli nel patrimonio a riserve indivisibili. Nel caso decida di distribuire dividendi, la cooperativa deve rispettare il limite previsto dal Codice Civile.

Il ristorno è regolato dal codice civile dall'articolo 2545-sexies che ha provveduto a riconoscere, a seguito della riforma del diritto societario del 3 gennaio 2003, uno dei più tipici istituti remunerativi utilizzati nelle dinamiche virtuose delle società cooperative.

In termini sostanziali il ristorno corrisponde alla quota parte dell'avanzo complessivo della gestione (utile) che deriva dall'attività svolta con i soci, attribuito ai medesimi in proporzione alla qualità ed alla quantità degli scambi (rapporti) mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell'anno.

...ALLA REVISIONE

Le cooperative sono soggette a revisione biennale o annuale ai sensi del D.Lgs 220/2002.



Interreg



UNIONE EUROPEA
UNIONE EUROPEA



#ME.CO

MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



BUSINESS RESPONSABLE

Changer les mentalités dans la culture de l'entreprise, et accéder à des modèles socialement responsables pour une économie durable axée sur le travail.

BUSINESS RESPONSABILI

Cambiare gli atteggiamenti nella cultura aziendale e accedere a modelli socialmente responsabili per un'economia sostenibile basata sul lavoro.

Me.Co.

Mentoring e Comunità per lo Sviluppo Eco Sostenibile

Mentoring et Communautés pour un développement écologique durable

